



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA



4 giugno 2026

LE TUTELE NEL PROCESSO ESECUTIVO



Andrea Sirotti Gaudenzi

ARGOMENTI DI QUESTO INCONTRO

- Le tutele (nel codice di rito e nelle altre fonti)
- Nozioni in materia di riservatezza dei dati personali nel procedimento esecutivo
- L'antiriciclaggio



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA



ARGOMENTI DI QUESTO INCONTRO

- Disposizioni comunitarie (fonti UE)
- Principio di equivalenza
- Principio di effettività
- Giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA



L'ESECUZIONE

- Libro III del codice di procedura civile
«Del processo di esecuzione»



IL TITOLO ESECUTIVO

Art. 474 c.p.c. (Titolo esecutivo)

- L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un **titolo esecutivo** per un **diritto certo, liquido ed esigibile**.
- Sono titoli esecutivi:
 - 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
 - 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
 - 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
- L'esecuzione forzata per **consegna o rilascio** non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
- Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti



ALCUNE NOVITÀ

- Sezioni Unite

Caso in cui il **mutuo** (contratto reale) avvenga a **consolidamento di un finanziamento** pregresso>>> **Titolo esecutivo**

MUTUO "SOLUTORIO"



NOVITÀ - 1

**Cassazione Civile, Sezioni Unite,
5 marzo 2025, n. 5841**

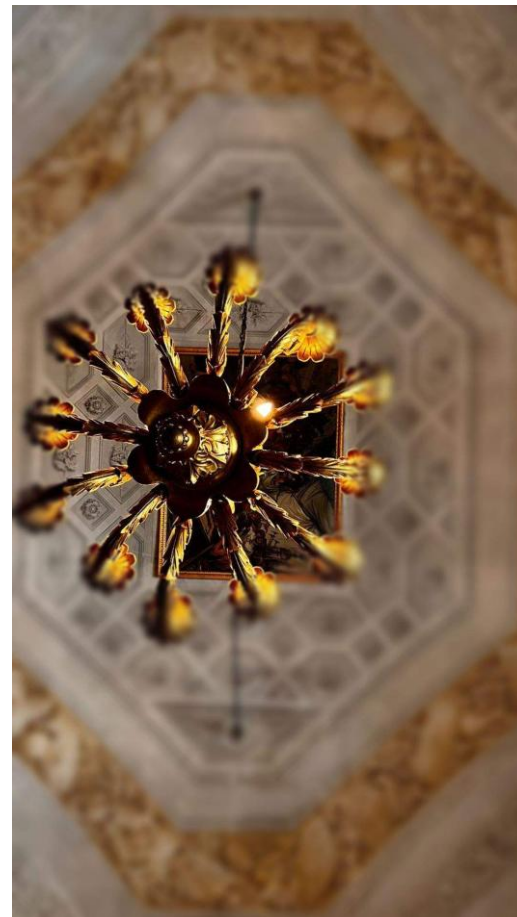
- «Il **perfezionamento del contratto di mutuo**, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella **disponibilità giuridica del mutuatario** medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale».
- «Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. **mutuo solutorio**), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo».



NOVITÀ - 2

**Cassazione Civile, Sezioni Unite,
6 marzo 2025, n. 5968**

- «Il contratto di mutuo integra **titolo esecutivo** a favore del mutuante **in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario** e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla».
- «Pertanto, costituisce **valido titolo esecutivo**, di per sé solo e **senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata** che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».



CASS. CIV., SEZ. I, 10 OTTOBRE 2025, N. 27194 (ORDINANZA)

- È valido e costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il contratto di **mutuo solutorio** che si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, seppur non consegnata materialmente, viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l'accredito su conto corrente.
- La destinazione immediata delle somme a ripianare precedenti esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante non infirma la validità del contratto né modifica la natura dell'obbligazione di restituzione.

LA MODIFICA DI UNA CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO

- **Tribunale di Livorno, 27 gennaio 2026 (ordinanza)**
 - Il contratto modificativo trasforma l'obbligazione contrattuale, seppur solo parzialmente, negli elementi accessori, senza costituire una nuova obbligazione e senza estinguere quella precedente.
 - Tuttavia, il contratto modificativo è tale da incidere sul contenuto del contratto originario, integrandone la portata e deve essere formato nelle forme dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata.
 - Di conseguenza, il titolo azionato dal pignorante è parziale e incompleto, poiché il termine di adempimento dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, se modificato con una scrittura privata semplice, la quale non può sussumersi nella categoria dei titoli esecutivi stragiudiziali di cui all' art. 474 c.p.c.
 - non è stata nemmeno indicata nell'atto di precetto e neppure prodotta dal pignorante entro i quindici giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo.

LE OPPOSIZIONI

Opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.)

Opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.)



LE OPPOSIZIONI



ART. 96 C.P.C.

- **Comma 2** - Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

ART. 96 C.P.C.

La domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, può essere proposta in via autonoma solo:

- (a) quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, nè poteva esserlo;
- (b) ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Si veda: Cassazione civile, sez. III, 8 novembre 2018, n. 28527

LE TUTELE A FAVORE DEL CONSUMATORE

- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993



GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte giust., grande sezione, 17 maggio 2022

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori -
Principio di equivalenza - Principio di effettività -
Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione
presso terzi - Autorità di cosa giudicata che copre
implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo -
Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio
l'eventuale carattere abusivo di una clausola.



RUOLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - 1

Cass. civ., sez. un., sentenza 6 aprile 2023, n. 9479

Il giudice dell'esecuzione:

- a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
- b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva) per fare accertare (*solo ed esclusivamente*) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
- d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

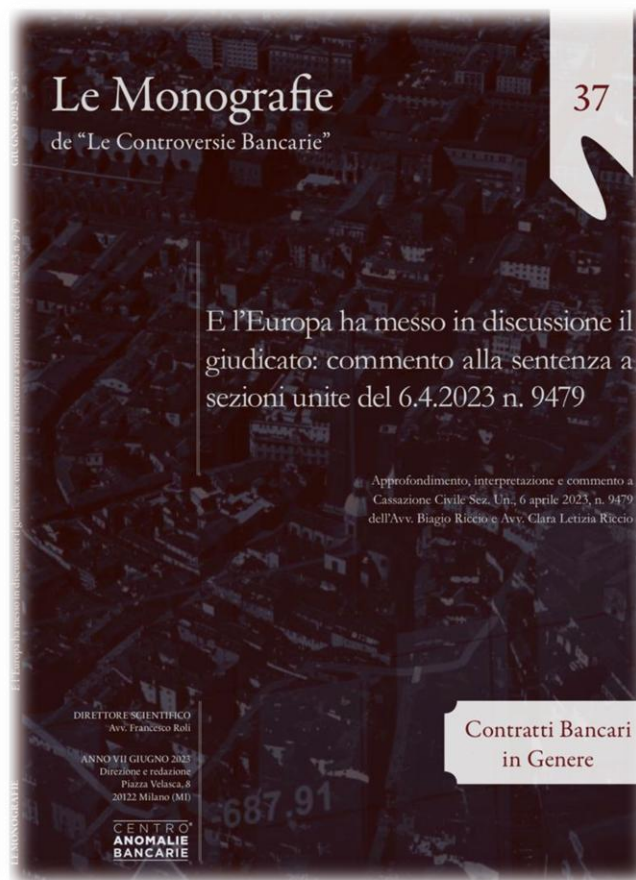
RUOLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - 2

Cass. civ., sez. un., sentenza 6 aprile 2023, n. 9479

Il giudice dell'esecuzione:

- e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (*translatio iudicii*);
- f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

UNA INTERESSANTE MONOGRAFIA



UN'ALTRA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

«La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, investito, scaduto il termine di quindici giorni impartito da tale disposizione, di un'opposizione all'esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di **valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore**, il carattere abusivo delle clausole di tale contratto, quando tale consumatore abbia a disposizione, peraltro, un ricorso nel merito che gli consente di chiedere al giudice investito di tale ricorso di procedere a un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata fino all'esito di detto ricorso, conformemente a un'altra disposizione di tale diritto nazionale, nel caso in cui detta sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo è tale da dissuadere il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora non si possa procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni di tale direttiva, il giudice nazionale investito di un'opposizione all'esecuzione forzata di un siffatto contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole di quest'ultimo presentino un carattere abusivo, **disapplicando**, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a un siffatto esame».

**Corte giust., 4 maggio 2023,
causa C-200/21**

ALCUNE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE (CLAUSOLE ABUSIVE)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Costo del credito extrainteressi – Articolo 7, paragrafo 1 – Azione dichiarativa – Interesse ad agire – Articolo 6, paragrafo 1 – Accertamento del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze»

**Corte giust., 23 novembre 2023,
causa C-321/22**

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

7 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera contenente clausole abusive relative al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Azioni di restituzione – Interessi legali – Termine di prescrizione»

**Corte giust., 7 dicembre 2023,
causa C-140/22**

CORTE GIUST., 23 NOVEMBRE 2023, CAUSA C-321/22

- Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come interpretata nella giurisprudenza, che impone, affinché possa essere accolta l'azione giudiziaria di un consumatore diretta a far dichiarare l'inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un **altro ricorso più protettivo dei suoi diritti**, in particolare un'azione di ripetizione dell'indebito, o quando egli può far valere tale inopponibilità nell'ambito della sua risposta ad un'azione riconvenzionale di esecuzione intentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di tale clausola.

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI UE IN ITALIA

Trib. Ivrea, 16
maggio 2023
(concessione di
termine ai sensi
dell'art. 650 c.p.c.)

Trib. Milano, 18
maggio 2023
(termine al debitore
esecutato per
proporre istanza al
fine di avvalersi
della «nullità di
protezione»)



GLI STRUMENTI UTILIZZABILI

Art. 615 c.p.c.

Art. 650 c.p.c.



DE IURE CONDENDO...



Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione A.C. 1301

Dossier n° 249 - Schede di lettura
7 febbraio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1301
Titolo:	Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Pittalis
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e X

UNA IPOTESI (RIMASTA «LETTERA MORTA»)

Art. 640	
<i>Rigetto della domanda</i>	<i>Rigetto della domanda</i>
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.	Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. In ogni caso, il giudice effettua, d'ufficio, il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore in relazione all'oggetto della controversia.



Attenzione: confronto tra la versione in vigore e quella proposta nel progetto di legge.

ESECUZIONI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA



UNA PREMESSA

«Tutti gli esseri umani hanno **tre vite**: pubblica, privata e segreta»

(Gabriel García Márquez)



TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI



TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

- Regolamento 2016/679 («regolamento generale»)
- D. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)



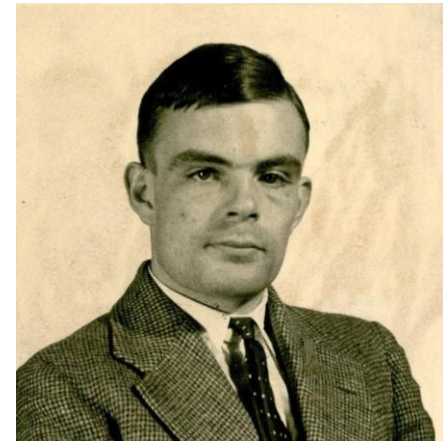
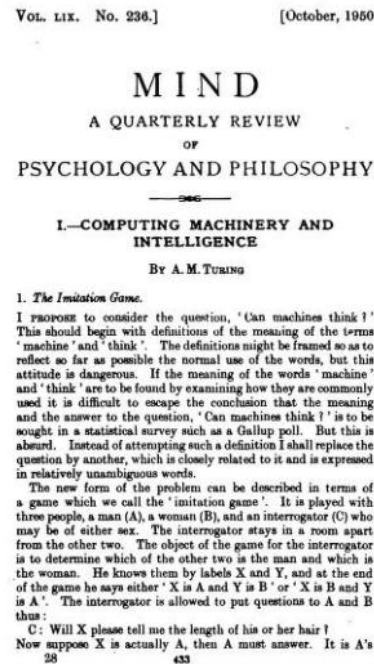
PERCHÉ QUESTO INTERESSE?



Il problema dei megadati
(big data)

UN TRIBUTO AD ALAN TURING

«Computing Machinery
and Intelligence»
(Mind, 1950)



Alan Turing (1912-1954)
in 1936 at Princeton University



LE PRIME MACCHINE «INTELLIGENTI»

Konrad Zuse

(Berlino, 22 giugno 1910 – Hünfeld, 18 dicembre 1995)



 CC BY-SA 3.0

UN DOVEROSO TRIBUTO

- Hedy Lamarr (Hedwig Eva Maria Kiesler) 1914 - 2000



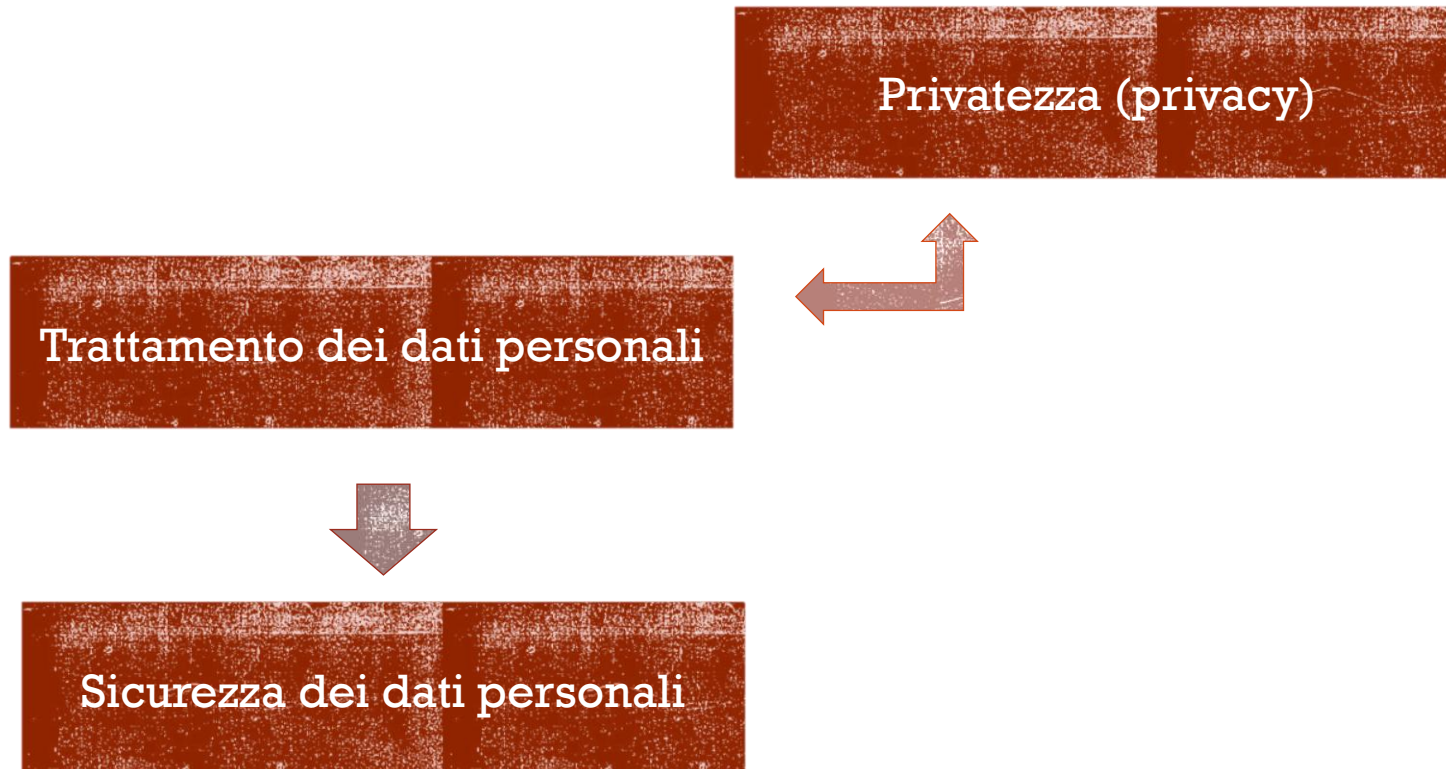
MGM / Clarence
Bull Immagine
fotografica di
pubblico dominio

LA CONVERGENZA



Immagine di pubblico dominio: Tango Desktop Project

I DATI PERSONALI NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE



QUALCHE CONSIDERAZIONE

- Il GDPR è un **regolamento**, non una direttiva: non ha richiesto una legge nazionale di recepimento, dato che è risultato immediatamente esecutivo.
- Il GDPR è entrato in vigore dal **25 maggio 2016**: non richiedeva, quindi, ulteriori «approvazioni» da parte del Legislatore italiano.
- Il GDPR ha previsto che la sua **piena applicabilità** decorresse dal **25 maggio 2018** (al solo fine di consentire alle organizzazioni pubbliche e private di adeguarsi ai suoi delicati principi).
- Le **sanzioni** previste dal GDPR sono molto rilevanti e non possono essere ignorate, come pure il rischio di essere chiamati a rispondere di danni a terzi.
- Il **codice della protezione dei dati personali** è rimasto in vigore in tutti i suoi principi non incompatibili con il GDPR.
- È stato previsto un «**adeguamento**» (d. lgs. n. 101/2018).

DIRITTI FONDAMENTALI (?)

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016

**relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

I RISCHI (GRUPPO DI LAVORO DEI GARANTI EUROPEI - 2018)

- Violazione della riservatezza
- Violazione dell'integrità
- Violazione della disponibilità



ALCUNE CONSIDERAZIONI (IMPORTANTI)

- Responsabilità (civile, penale, amministrativa)
- Risarcimento del danno
- Onere probatorio



UNA DISCIPLINA IN COSTANTE EVOLUZIONE

- Numerose fonti
- Sviluppi «interpretativi» a opera della giurisprudenza



IL «BILANCIAMENTO»

- Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2021, n. 19531 (ordinanza)

È legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente allegghi l'interesse, **concreto e non pretestuoso**, a intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall'aderente al fondo, **nel caso in cui la richiesta provenga dal legittimario del *de cuius***.

GLI ADEMPIMENTI (GDPR)

«Accountability»

«Privacy by design» -
«Privacy by default»

Forme di trattamento

Informativa - Acquisizione
del consenso

Conservazione

Violazioni



Responsabilità

UN CONCETTO RILEVANTE

- La «base giuridica» del trattamento



TUTTAVIA...

La gestione dei dati
non è solo un
adempimento, ma ...

... diventa un
«processo aziendale
e/o organizzativo»

IL QUADRO GENERALE DEI DATI PERSONALI

- Art. 5 del GDPR
- Classificazione dei dati presente (anche) nel Codice



QUANDO UN TRATTAMENTO È LECITO

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

QUANDO UN TRATTAMENTO È LECITO: IL PNRR

Anche gli atti amministrativi generali possano costituire idonea base giuridica per i trattamenti necessari:

- ad «adempire un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- per «l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).



UN INTERVENTO DELLA CONSULTA

- Sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019
 - Il diritto alla riservatezza dei dati personali è **manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata** (sentenza n. 366 del 1991), che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti.
 - Il diritto alla riservatezza, cui fanno riferimento alcune disposizioni della Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), è riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di disciplina, nella giurisprudenza della Consulta (sentenze n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), e incontra specifica protezione in varie norme europee e convenzionali.

Protezione dei dati – Diritti fondamentali

PROCESSO ESECUTIVO E RISERVATEZZA

- Con un provvedimento del **22 ottobre 1998**, il **Garante** si è espresso sulla necessità di rispettare la *dignità delle persone coinvolte nel processo esecutivo*.
- Il Garante auspicava un intervento del legislatore volto a evitare l'affissione di manifesti con i nominativi dei debitori e invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati (provvedimento 22 ottobre 1998, disponibile sul sito Internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1104097).

AVVISI RELATIVI AGLI ATTI ESECUTIVI

Il **codice in materia di protezione dei dati personali** ha poi modificato in tal senso il codice di procedura civile prevedendo che:

- sia **omessa l'indicazione del debitore** negli avvisi relativi agli atti esecutivi pubblicati sui quotidiani e nelle forme della pubblicità commerciale (art. 174, comma 9, del codice; art. 490, comma 3, c.p.c.),
- gli avvisi di vendita debbano indicare che «**maggiori informazioni** anche relative alle generalità del debitore possono essere **fornite dalla cancelleria** del tribunale a chiunque vi abbia interesse» (art. 174, comma 10, del codice; art. 570 c.p.c.).

L'ATTENZIONE DEL LEGISLATORE

- Il quadro normativo rivela la **particolare attenzione** posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti degli interessati nell'ambito del processo esecutivo.
- *Da un lato*, l'**omissione del nominativo del debitore nell'avviso di vendita** (art. 490, terzo comma, c.p.c.) risponde alla **necessità di tutelare il diritto degli interessati** a non subire una **ingiustificata divulgazione dei dati personali** che li riguardano.
- *Dall'altro*, la **possibilità di conoscere le generalità del debitore**, e ogni altra ulteriore utile informazione, attraverso le strutture degli uffici giudiziari (art. 570 c.p.c.) consente a chi sia **realmente interessato** all'acquisto una informata valutazione circa l'effettiva situazione giuridica del bene da espropriare.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari - 7 febbraio 2008

- Viene indicato agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle **copie pubblicate** delle ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso.

IL PRINCIPIO DELLA «MINIMIZZAZIONE»

- Art. 5 del GDPR
- «I dati personali sono: ... c) **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati** (minimizzazione dei dati)».



L'ANTIRICICLAGGIO

Direttiva comunitaria – **direttiva antiriciclaggio** (1991/308/CE) e **altre fonti** (codificate nelle cc.dd. cinque direttive).

Disciplina nazionale – d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal **d. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125**, e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore.



ANTIRICICLAGGIO ED ESECUZIONI



Vendita forzata: non si applica la normativa antiriciclaggio

Lo studio n. 45-2020/E_3-2020/B del Consiglio Nazionale del Notariato



Di Mauro Lanzieri

Docente di informatica e informatica giu...



Pubblicato il 02/03/2021

ANTIRICICLAGGIO ED ESECUZIONI: OGGI

- Nell'**art. 585 c.p.c.** è inserito un **nuovo comma**:
- «Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'**aggiudicatario**, con **dichiarazione scritta** resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'**articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**».

Art. 22

(Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.



IN PASSATO...

Trib. S.M. Capua Vetere, 7 novembre 2019, in Riv. esecuz. forz., 2020, pag. 260

«Gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni **non si applicano ai professionisti delegati** e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall'art. 1, comma 2, lett. p), d.lgs. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva».

UFFICIO ITALIANO CAMBI

Risposta al Quesito n. 15 del 21 giugno 2006

Dubbi sul fatto che l'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità giudiziaria, quale per esempio quella di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, debba intendersi interessata dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Il professionista agisce in qualità di ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie nè la nozione di cliente nè quella di prestazione professionale.

STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 45-2020/E 3-2020/B (4 dicembre 2020)

Nell'espletamento del suo incarico, il professionista delegato, non ha alcun "cliente", nè una "prestazione professionale" in senso proprio da svolgere.

È evidente che (...) una soluzione pienamente soddisfacente per la disciplina antiriciclaggio con riferimento alla vendita forzata potrebbe essere conseguita solo attraverso un **intervento del legislatore**, il quale, preso atto dell'esistenza del problema e delle peculiarità della vendita coattiva (sia in sede esecutiva che concorsuale), disciplini analiticamente dette ipotesi.

ART. 585 C.P.C.

- L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
- Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell'esecuzione può limitare, con un suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
- Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
- **Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 586 c.p.c. – Versamento del prezzo (u.c.)
- Art. 591-*bis* c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita (comma 1)

ART. 586 C.P.C.

- **Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il *giudice dell'esecuzione* può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.**
- Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto [disp. att. 164].
- Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

ART. 591-*BIS* C.P.C.

- **COMMA 8** - Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il **decreto di trasferimento** e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

ART. 22, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007

- I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.



Attenzione: norma
riferita ad altro contesto

SANZIONI?

- La produzione dell'autocertificazione non era richiesta a pena di decadenza, ma si riteneva che **una omissione in tal senso avrebbe potuto impedire l'emissione del decreto di trasferimento.**
- Infatti, l'art. 586 c.p.c. indicava la fine dell'*iter*, una volta «avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma».
- Oggi l'art. 587 prevede **CONSEGUENZE MOLTO RILEVANTI (INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO)**

GLI EFFETTI DELL'ART. 587 C.P.C.

Art. 587 Inadempienza dell'aggiudicatario

- DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO



Infatti... >>>

ART. 587 C.P.C.

Art. 587

Inadempienza dell'aggiudicatario

~~Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito~~, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì

Art. 587

Inadempienza dell'aggiudicatario

Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.



E L'ADEGUATA VERIFICA?



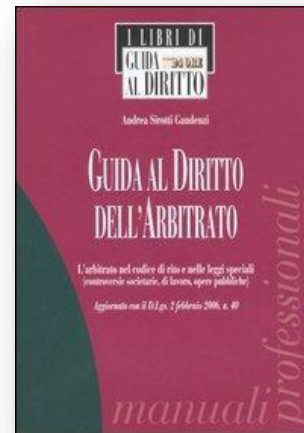
RIMEDI (?)

- Ipotesi:
 - Inadempienza dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 587 c.p.c.
 - Interpello al G.E. ex art. 591 c.p.c.



FONTI

Le *slides* sintetizzano principi elaborati dall'autore nei testi «Insidie processuali e strategie difensive» (Maggioli), «Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza» (Utet), «Guida al diritto dell'arbitrato» (Il Sole 24 Ore) e «Compendio di diritto internazionale privato» (Maggioli).



NOTE LEGALI

- Le *slides* sono di proprietà dell'autore.
- Sono vietate la comunicazione, la diffusione e la trasmissione senza autorizzazione.
- Le immagini riprodotte appartengono all'autore, con esclusione di quelle per le quali è stata riportata la fonte.
- È vietato ogni utilizzo dei contenuti finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa.
- Tutti i diritti sono riservati.



Grazie della cortese attenzione

avv. prof. Andrea R. Sirotti Gaudenzi
Studio legale Sirotti Gaudenzi
Via Chiaramonti 34 - Cesena
Via Monte Napoleone 8 - Milano
info@studiosirottigaudenzi.it